Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 marzo 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1965, n. 135.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali.

BOTSCHAFT
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
ROM

Rom, 12. Juli 1961.

An Seine Exzellenz den Herrn Minister für auswärtige Angelegenheiten Herrn Prof. Antonio Segni - Roma

Herr Minister!

Ich beehre mich, auf die im Artikel 3 des in Bonn am 8. Februar 1956 zwischen unseren beiden Ländern abgeschlossenen Kulturabkommens enthaltene Klausel Bezug zu nehmen, die u. a. die Verpflichtung betrifft, den in diesem Abkommen vorgesehenen Instituten jede mogliche Erleichterung in der Ausübung ihrer Tätigkeit zu gewahren sowie auf die in Artikel 15 enthaltene Klausel, nach der zu den Aufgaben der Ständigen Gemischten Kommission, die gemass Artikel 13 des obigen Abkommens gebildet wurde, auch die Aufgabe gehört, die Möglichkeit zu überprüfen, dass sich die beiden Regierungen die gegenseitige Befreiung von den direkten Steuern auf das Immobiliarvermögen gewähren, das Eigentum der schon bestehenden oder noch zu errichtenden Kulturinstitute ist, und das diesen Instituten als Sitz dient.

Da die vorgenannte Gemischte Kommission bei ihrer Sitzung vom 11. Dezember 1958 einige Anregungen hinsichtlich der von den beiden Regierungen nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu gewährenden Steuererleichterungen unterbreitet hat, würde ich es für zweckmässig halten, die Steuererleichterungen unter Berücksichtigung dieser Anregungen festzusetzen.

Unter Bezugnahme auf das Vorstehende beehre ich mich nun vorzuschlagen, dass, unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, zu Gunsten der im Kulturabkommen anerkannten Kulturinstitute und derer, die noch hinzukommen können, unter Einschluss der Gesellschaften « San Paolo » und « Cabul », die in Rom ihre kulturelle Tätigkeit unter der Schirmherrschaft der Bundesrepublik Deutschland ausüben, folgende Steuererleichterungen mit Wirkung vom Tage des Inkrafttretens des obigen Abkommens gewährt werden:

I. — Befreiung von den direkten Steuern, denen die Grundstücke unterliegen, die den Instituten selbst gehören und zur Ausübung ihrer Tätigkeit dienen, und zwar sowohl von den staatlichen Steuern (des Bundes und der Länder) als auch von den örtlichen Steuern.

II. — Befreiung von Steuern und Abgaben, und zwar sowohl des Staates (des Bundes und der Länder), als auch von ortlichen Steuern und Abgaben, denen der entgeldliche oder unentgeldliche Erwerb von Grundstücken seitens der genannten Institute unterliegh.

Die unter Ziffer I und II angefuhrte Befreiung findet auch für das Land Berlin Anwendung.

Sobald Ew. Exzellenz mir bestätigt haben dass die italienische Regierung diesen Vorschlägen ihre Zustimmung erteilt, wird dieses Schreiben und Ihr Antwortschreiben ein Abkommen swischen unseren beiden Regierungen bilden.

Das Abkommen tritt in Kraft am ersten Tag des Monats, der demjenigen folgt, in dem die beiden Regierungen sich den Abschluss des von ihrer jeweiligen Gesetzgebung geforderten Durchführungsverfahrens mitgeteilt haben.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzuglichen Hochachtung.

f.to KLAIBER

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 12 luglio 1961

A Sua Eccellenza il Dott. Manfred Klaiber Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania Roma

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla clausola di cui all'articolo 3 dell'Accordo culturale concluso fra i nostri due Paesi in Bonn, l'8 febbraio 1956, relativa, fra l'altro, all'impegno di accordare ogni possibile facilitazione per quanto concerne l'attività degli Istituti previsti dallo Accordo, ed a quella dell'articolo 15 secondo la quale fra i compiti della Commissione mista permanente istituita con l'articolo 13 dell'Accordo predetto, è compreso quello di esaminare la possibilità che i due Governi si concedano l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti culturali, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi.

Considerato che la Commissione Mista predetta nella riunione dell'11 dicembre 1958 ha formulato alcuni suggerimenti circa le agevolazioni fiscali da concedere dai due Governi, sulla base della reciprocità, riterrei opportuno che le agevolazioni stesse siano stabilite tenendo conto di tali suggerimenti.

In relazione a quanto sopra ho l'onore di proporre che, a condizione di reciprocità di trattamento, siano concesse a favore degli Istituti culturali considerati dall'Accordo e di quelli che ad essi potranno aggiungersi — comprese fra essi le società « San Paolo » e « Cabul », che svolgono in Roma attività culturali sotto il patronato della Repubblica Federale di Germania — le seguenti agevolazioni tributarie con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo sopracitato:

I. — L'esenzione dalle imposte dirette sia erariali (federali e regionali) sia locali che colpiscono gli immobili di proprietà degli Istituti stessi adibiti ai loro scopi istituzionali;

II. — L'esenzione dalle imposte e tasse sia erariali (federali e regionali) sia locali sui trasferimenti a titolo oneroso o gratuito dei beni immobili che verranno acquistati dagli Istituti suddetti.

« Le esenzioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche al Land di Berlino.

« Non appena V. E. mi avrà dato conferma che il Governo italiano dà il suo assenso alle anzidette proposte, questa lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ciascuno dei due Governi avrà notificato all'altro l'avvenuto perfezionamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per la sua esecuzione ».

Ho l'onore di confermare a V. E. che il Governo italiano approva quanto precede e considera pertanto la lettera di V. E. e la presente risposta come costituenti un accordo fra i nostri Paesi.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

f.to SEGNI

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Luigi Gonzaga in rione Melogna di Ostuni (Brindisi).

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi e Ostuni in data 29 ottobre 1963, integrato con dichiarazione del 21 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Luigi Gonzaga in rione Melogna di Ostuni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **137.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santa Margherita, in frazione Albori con la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in frazione Raito, entrambe nel comune di Vietri sul Mare (Salerno).

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 10 aprile 1964, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santa Margherita, in frazione Albori con la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in frazione Raito, entrambe nel comune di Vietri sul Mare (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **138.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Arielli (Chieti).

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Arielli (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **139.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco in Genova-Molassana.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 28 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 30 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Rocco in Genova-Molassana.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **140.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo in località Sagnino del comune di Como.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 21 giugno 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo in località Sagnino del comune di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n **141.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Ambrogio Vescovo e Dottore, in Seregno (Milano).

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 14 novembre 1963, integrato con dichiarazione del 25 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Ambrogio Vescovo e Dottore, in Seregno (Milano). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, con sede in Bologna;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente norme per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1963, con il quale è stato ricostituito il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, per il triennio decorrente dalla data predetta;

Considerato che l'on. sen. Antonio Cittante, chiamato con il decreto stesso a far parte del citato Consiglio tra gli esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e gli esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, in ossequio alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto e di nominare, in sua vece, il geom. Giulio Veronesi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il geom. Giulio Veronesi è nominato componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, in sostituzione dell'on. sen. Antonio Cittante.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1964.

Ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1964-65 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dell'olio di oliva di pressione del raccolto 1964-65 e la stabilità del prezzo relativo;

Ritenuto che, in relazione all'onerosità dell'iniziativa, si rende necessario assistere l'iniziativa stessa con i contributi dello Stato previsti dal citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra cennate finalità, tenuto conto dell'entità della produzione dell'annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a 500.000 quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che l'acquisizione del quantitativo ammassabile venga operata unitariamente e che il successivo collocamento del prodotto ubbidisca ad una unica manovra; e che tale criterio di difesa economica organizzata è pienamente conforme ai principi di base enunciati nella risoluzione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea (64/128) in ordine all'attuazione di una organizzazione comunitaria di mercato nel settore dei grassi, in cui sono previsti specifici interventi per la tutela economica dell'olio d'oliva, e nonchè nella successiva risoluzione, in data 20 ottobre 1964, del Consiglio suddetto con la quale viene disposto, a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, un contributo finanziario per le spese effettuate durante la campagna di commercializzazione 1964-65 a favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio d'oliva di produzione italiana;

Considerata, pertanto, l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario dell'olio di pressione del raccolto 1964-65 assistito dal contributo dello Stato venga assunta da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie olivicole e sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere i contributi previsti dallo art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1964-65;

Ritenuta l'idoneità della suddetta Federazione ad eseguire tale ammasso volontario nei limiti e con i contributi dello Stato sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione di produzione 1964-65, fino a 500.000 quintali di prodotto.

Detto ammasso volontario è regolato dalle norme del presente decreto.

La gestione dei quantitativi di olio d'oliva di produzione 1963-64 conferiti all'ammasso e non ancora venduti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere tenuta separata e distinta dalla gestione dell'ammasso del prodotto 1964-65.

Art. 2.

Il quantitativo di prodotto ammassabile di cui al precedente articolo è ripartito tra le Provincie olivicole secondo la tabella allegata al presente decreto.

La ripartizione potrà essere variata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel corso della gestione, in relazione all'entità delle singole produzioni provinciali ed all'andamento dei conferimenti.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'ammasso, la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di Enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto oggetto di conferimento.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 2.100.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 2.100.000.000.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario dell'olio d'oliva, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto e composta:

dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione;

da due rappresentanti dei conferenti;

da due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria interessate;

da un rappresentante degli istituti di credito finanziatori;

da un rappresentante dell'Ente gestore.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle prenotazioni raccolte dai Consorzi agrari per conto dello Ente gestore, il contingente di ammasso assegnato alla Provincia, dando la preferenza ai produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione;

c) concordare con l'Ente gestore l'ubicazione dei centri di ammasso da istituire ed esprimere il parere sull'opportunità di accentramenti di prodotto in magazzini debitamente attrezzati;

d) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente;

e) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute in limiti strettamente indispensabili;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 7.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta ad accettare il conferimento di olio di oliva di pressione all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori agricoli nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia, secondo le direttive delle Commissioni provinciali.

I produttori che intendono conferire l'olio all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore, indicando il quantitativo e la qualità del prodotto (commestibile o lampante) e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso volontario.

Il prodotto, da consegnare all'ammasso a cura e spese del conferente, deve essere:

a) per l'olio commestibile: esente da difetti organolettici, con una tolleranza massima di umidità ed impurezza dello 0,20% totale;

b) per l'olio lampante: con acidità non superiore ai 12 gradi e con umidità ed impurezze fino ad un massimo dello 0,50% totale.

Sia per l'olio commestibile che per il lampante le eccedenze di umidità ed impurezze sono dedotte integralmente dal peso dell'olio conferito.

Non sono conferibili partite di olio commestibile con umidità ed impurezze totali superiori all'1% e di olio lampante con umidità ed impurezze totali superiori all'1,50%.

L'Ente gestore, ove ne ravvisi l'opportunità, può consentire che l'olio conferito rimanga affidato alla custodia del conferente, che ne risponderà a titolo di depositario.

Art. 8.

Le caratteristiche dell'olio sono accertate all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificate la qualità, la categoria, l'acidità, il quantitativo lordo conferito, le impurità totali accertate, il quantitativo netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti dell'olio all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 15 aprile 1965. Tale termine potrà essere prorogato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche per singole Provincie, in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione dell'ammasso.

Art. 9.

Ai produttori agricoli che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva olio d'oliva di pressione, sarà corrisposta, a richiesta del conferente, un'anticipazione sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita.

Tale anticipazione è stabilita nelle seguenti misure:

Olio di oliva commestibile:

a) 1ª categoria: olio extra vergine di oliva fino a gradi 0,80 di acidità . . L. 68.000

b) 2ª categoria: olio extra vergine di oliva con acidità superiore a gradi 0,80 ed olio sopraffino vergine di oliva fino a gradi 1,30 di acidità . . . . » 64.000

c) 3ª categoria: olio sopraffino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 1,30 ed olio fino vergine di oliva fino a gradi 2 di acidità . . . . . . » 60.000

d) 4ª categoria: olio fino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 2 ed olio vergine di oliva con acidità fino a gradi 4 . . . . » 55.000

Olio lampante:

Tipo « A »: con acidità non superiore ai 5 gradi-base 3 gradi . . . . L. 50.000

Tipo « B »: con acidità superiore ai 5 gradi fino ad un massimo di 8 gradi-base 5 gradi . . . . » 48.000

Tipo « C »: con acidità superiore agli 8 gradi fino ad un massimo di 12 gradi-base 8 gradi . . . . » 45.000

Per la prima e seconda categoria degli olii commestibili i criteri di classificazione debbono tener conto, oltre che dell'acidità, anche delle caratteristiche organolettiche peculiari delle zone tipiche per tali produzioni. In caso di contestazione sul riconoscimento di dette zone tipiche, la questione verrà devoluta all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale deciderà sentita la locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 10.

Il finanziamento per la corresponsione delle anticipazioni previste dal precedente articolo deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito ad un tasso di interesse annuo non superiore al 3 per cento in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato in ciascuna Provincia.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dell'accordo interbancario.

Art. 11.

Sull'olio conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse caratteristiche delle singole partite conferite.

A favore dei conferenti verranno inoltre liquidati, non appena riscossi, i contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 13.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota parte della anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi.

Art. 14.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato, previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, lo Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 maggio 1965, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per spese tecniche di ogni singola Provincia (magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, analisi, travasi, facchinaggi, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti provinciali ed extraprovinciali, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 15.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo Ente gestore ai sensi del precedente articolo ed alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, verrà disposta l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 16.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere i costi della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° marzo 1965, acconti all'Ente gestore fino alla misura massima di L. 2000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di olio da ciascuno conferito.

In tal caso l'Ente gestore dovrà assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario dello olio d'oliva sarà contenuto entro il previsto stanziamento di L. 2.100.000.000 e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a proprio carico.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 18.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato e riscossi i contributi previsti dal presente decreto, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame e l'approvazione, il rendiconto della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà sottoposto all'esame e parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 15, dovranno essere indicati: i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese complessive di gestione, gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 19.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 2.100.000.000 sul cap. 112/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1965
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 153

Tabella di ripartizione delle quantità di olio di oliva di pressione, di produzione 1964-65 che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Provincia		Regione
Genova	q.li 250	
Imperia	» 4.500	
La Spezia	» 250	
Savona	» 250	
LIGURIA		q.li 5.250
Arezzo	q.li 1.000	
Firenze	» 2.500	
Grosseto	» 4.500	
Livorno	» 1.500	
Lucca	» 500	
Massa Carrara	» 250	
Pisa	» 500	
Pistoia	» 250	
Siena	» 1.750	
TOSCANA		q.li 12.750
Perugia	q.li 1.500	
Terni	» 1.500	
UMBRIA		» 3.000
Frosinone	q.li 1.000	
Latina	» 1.000	
Rieti	» 3.000	
Roma	» 3.000	
Viterbo	» 4.000	
LAZIO		» 12.000
Campobasso	q.li 2.000	
Chieti	» 5.000	
Pescara	» 4.000	
Teramo	» 1.000	
ABRUZZI E MOLISE		» 12.000
Avellino	q.li 1.000	
Benevento	» 2.000	
Caserta	» 4.000	
Napoli	» 1.000	
Salerno	» 10.000	
CAMPANIA		» 18.000
Bari	q.li 70.000	
Brindisi	» 40.000	
Foggia	» 30.000	
Lecce	» 55.000	
Taranto	» 40.000	
PUGLIE		» 235.000
Matera	q.li 10.000	
Potenza	» 4.000	
LUCANIA		» 14.000
Catanzaro	q.li 43.000	
Cosenza	» 40.000	
Reggio Calabria	» 60.000	
CALABRIA		» 143.000
Agrigento	q.li 2.000	
Caltanissetta	» 1.500	
Catania	» 5.000	
Enna	» 1.500	
Messina	» 5.500	
Palermo	» 6.000	
Ragusa	» 1.500	
Siracusa	» 2.500	
Trapani	» 4.500	
SICILIA		» 30.000
Cagliari	q.li 2.000	
Nuoro	» 3.000	
Sassari	» 10.000	
SARDEGNA		» 15.000
Totale generale		q.li 500.000

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.
Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi della sigaretta di marca estera Philip Morris King Size.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, nonchè alla radiazione della stessa marca di produzione americana;
Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca estera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:
Philip Morris King Size, Lit. 20.000 il kg. convenzionale.
E' radiata dalla tariffa la sigaretta Philip Morris King Size di produzione americana iscritta a L. 18.500 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 364. — MONACELLI

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.
Soppressione del posto di aiutante ufficiale giudiziario nella Pretura di Palazzo San Gervasio e istituzione dello stesso posto nella Pretura di Venosa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto:
che il presidente della Corte di appello di Potenza ha più volte segnalato la necessità che venga istituito presso la Pretura di Venosa un posto di aiutante ufficiale giudiziario, in considerazione della recente aggregazione a quel mandamento del comune di Forenza, sopprimendo contestualmente il posto di aiutante ufficiale giudiziario esistente presso la Pretura di Palazzo San Gervasio, la cui attività, specie dopo la perdita del predetto comune di Forenza, si è ridotta al minimo;
che tale proposta merita il pieno accoglimento, in quanto rispondente a reali esigenze di servizio;
che, di conseguenza, risulta altresì necessario provvedere contestualmente al trasferimento alla Pretura di Venosa di Borzacchiello Enzo, aiutante ufficiale giudiziario attualmente addetto alla Pretura di Palazzo San Gervasio;
Visti gli articoli 30, 31, 102, 161 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229, così come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Il posto di aiutante ufficiale giudiziario presso la Pretura di Palazzo San Gervasio è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1965. In pari data è istituito un posto di aiutante ufficiale giudiziario presso la Pretura di Venosa.
L'aiutante ufficiale giudiziario Borzacchiello Enzo è trasferito d'ufficio per esigenze di servizio dalla Pretura di Palazzo San Gervasio a quella di Venosa, dove dovrà assumere servizio il 1° marzo 1965.

Roma, addì 21 gennaio 1965

(1741) p. *Il Ministro*: MISASI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.
Classificazione tra le comunali di due strade nel comune di Zocca (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Vista la delibera 31 luglio 1961, n. 60, con la quale il comune di Zocca (Modena) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica;
1) Rosolano-Semelano (tratto Rosola-Molino dei Panini in comune di Zocca) km. 0,926;
2) Missano-Montealbano (dalla località Vallicella a Montealbano) km. 1,653;
Visto il voto 15 settembre 1964, n. 1281, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;
Ritenuto che per le strade suddette ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade:
1) « Rosolano-Semelano » (tratto Rosola-Molino dei Panini ricadente in comune di Zocca) km. 0,926;
2) « Missano-Montealbano » (dalla località Vallicella a Montealbano) km. 1,653 ed incluse nell'elenco del comune di Zocca (Modena).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1574)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ascoli Piceno vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Amandola, Fermo, San Benedetto del Tronto, Offida, Montegiorgio, Montalto delle Marche, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Ascoli Piceno, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ascoli Piceno.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ascoli Piceno ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Amandola, con sede in comune di Amandola, comprendente i territori dei comuni di Amandola, Comunanza, Montefortino, Montemonaco, Montefalcone Appennino, Smerillo, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.003 e di terreno coltivato di Ha. 11.408;

2) Fermo, con sede in comune di Fermo, comprendente i territori dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Lapedona, Moresco, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Monte Giberto, Grottazzolina, Petritoli, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.046 e di terreno coltivato di Ha. 23.587;

3) San Benedetto del Tronto, con sede in comune di San Benedetto del Tronto, comprendente i territori dei comuni di San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Acquaviva Picena, Grottammare, Cupra Marittima, Ripatransone, Montefiore dell'Aso, Massignano, Campofilone, Pedaso, per una superficie agraria forestale di Ha. 22.432 e di terreno coltivato di Ha. 21.661;

4) Offida, con sede in comune di Offida, comprendente i territori dei comuni di Offida, Castignano, Appignano del Tronto, Castorano, Monsampolo del Tronto, Colli del Tronto, Spinetoli, per una superficie agraria forestale di Ha. 14.567 e di terreno coltivato di Ha. 13.395;

5) Montegiorgio, con sede in comune di Montegiorgio, comprendente i territori dei comuni di Montegiorgio, Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Massa Fermana, Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli, Magliano di Tenna, Rapagnano, per una superficie agraria forestale di Ha. 13.640 e di terreno coltivato di Ha. 13.058;

6) Montalto delle Marche, con sede in comune di Montalto delle Marche, comprendente i territori dei comuni di Montalto delle Marche, Rotella, Montedinove, Carassai, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Cossignano, Monte Rinaldo, per una superficie agraria forestale di Ha. 12.750 e di terreno coltivato di Ha. 11.454;

7) Sant'Elpidio a Mare, con sede in comune di Sant'Elpidio a Mare, comprendente i territori dei comuni di Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Monte Urano, Torre San Patrizio, Montegranaro, per una superficie agraria forestale di Ha. 11.878 e di terreno coltivato di Ha. 11.571;

8) Santa Vittoria in Matenano, con sede in comune di Santa Vittoria di Matenano, comprendente i territori dei comuni di Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Belmonte Piceno, Mantelparo, Force, Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Montottone, per una superficie agraria forestale di Ha. 13.686 e di terreno coltivato di Ha. 12.099.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Macerata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Macerata vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità

previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Camerino, San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Recanati, Civitanova Marche;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Macerata, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Macerata.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Macerata ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Camerino, con sede in comune di Camerino, comprendente i territori dei comuni di Camerino, Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo, Castelraimondo, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso, per una superficie agraria forestale di Ha. 106.396 e di terreno coltivato di Ha. 34.688;

2) San Ginesio, con sede in comune di San Ginesio, comprendente i territori dei comuni di San Ginesio, Cessapalombo, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, Sarnano, Sant'Angelo in Pontano, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.897 e di terreno coltivato di ettari 22.128;

3) San Severino Marche, con sede in comune di San Severino Marche, comprendente i territori dei comuni di San Severino Marche, Apiro, Cingoli, Poggio San Vicino, Treia, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.017 e di terreno coltivato di Ha. 35.994;

4) Tolentino, con sede in comune di Tolentino, comprendente i territori dei comuni di Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Colmurano, Camporotondo di Fiastrone, Pollenza, Serrapetrona, Urbisaglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.034 e di terreno coltivato di Ha. 20.309;

5) Recanati, con sede in comune di Recanati, comprendente i territori dei comuni di Recanati, Appignano, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Potenza Picena, Porto Recanati, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.021 e di terreno coltivato di Ha. 26.654;

6) Civitanova Marche, con sede in comune di Civitanova Marche, comprendente i territori dei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Monte San Giusto, Morrovalle, per una superficie agraria forestale di ettari 11.977 e di terreno coltivato di Ha. 11.552.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.), ratificato con legge 27 marzo 1953, n. 190;

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1346;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1962, col quale venne nominato, per la durata di un quadriennio, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto Collegio, in qualità di rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, del rag. Antonio Casu, deceduto;

Ritenuta l'opportunità di nominare, in sostituzione del rag. Casu, il dott. Mario Assorati, ispettore capo di ragioneria in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Fino al compimento del predetto quadriennio, il dottor Mario Assorati è chiamato a far parte, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del defunto rag. Antonio Casu, del Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: GUI

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Fano, Fossombrone, Urbino, Cagli, Pergola, Macerata Feltria, Novafeltria, Urbania;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Pesaro, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Fano, con sede in comune di Fano, comprendente i territori dei comuni di Fano, Mondolfo, San Costanzo, Monte Porzio, Mondavio, Orciano di Pesaro, Saltara, Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.318 e di terreno coltivato di Ha. 30.555;

2) Fossombrone, con sede in comune di Fossombrone, comprendente i territori dei comuni di Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Serrungarina, Sant'Ippolito, Barchi, per una superficie agraria forestale di Ha. 21.842 e di terreno coltivato di Ha. 17.625;

3) Urbino, con sede in comune di Urbino, comprendente i territori dei comuni di Urbino, Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoleto, Fermignano, Petriano, Colbordolo, per una superficie agraria forestale di ettari 84.634 e di terreno coltivato di Ha. 27.264;

4) Cagli, con sede in comune di Cagli, comprendente i territori dei comuni di Cagli, Cantiano, Acqualagna, Piobbico, Apecchio, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.722 e di terreno coltivato di Ha. 30.922;

5) Pergola, con sede in comune di Pergola, comprendente i territori dei comuni di Pergola, San Lorenzo in Campo, Fratte Rosa, Frontone, Serra Sant'Abbondio, per una superficie agraria forestale di ettari 21.949 e di terreno coltivato di Ha. 16.795;

6) Macerata Feltria, con sede in comune di Macerata Feltria, comprendente i territori dei comuni di Macerata Feltria, Pietrarubbia, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Piandimeleto, Sassocorvaro, Monte Copiolo, Mercatino Conca, Sassofeltrio, Monte Grimano, Monte Cerignone, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.214 e di terreno coltivato di Ha. 26.472;

7) Novafeltria, con sede in comune di Novafeltria, comprendente i territori dei comuni di Novafeltria, Maiolo, Talamello, San Leo, Sant'Agata Feltria, Pennabilli, Casteldelci, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.739 e di terreno coltivato di Ha. 23.335;

8) Urbania, con sede in comune di Urbania, comprendente i territori dei comuni di Urbania, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, per una superficie agraria forestale di ettari 28.011 e di terreno coltivato di Ha. 16.575.

Roma, addì 20 febbraio 1965

(1582) *Il Ministro*: Ferrari Aggradi

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Fabriano, Iesi, Osimo, Ostra, Senigallia, Sassoferrato;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Ancona, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Fabriano, con sede in comune di Fabriano, comprendente i territori dei comuni di Fabriano, Cerreto d'Esi, Genga, Serra San Quirico, per una superficie agraria forestale di Ha. 87.564 e di terreno coltivato di Ha. 18.607;

2) Iesi, con sede in comune di Iesi, comprendente i territori dei comuni di Iesi, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Santa Maria Nuova, San Paolo di Iesi, Staffolo, Rosora, San Marcello, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.187 e di terreno coltivato di Ha. 31.093;

3) Osimo, con sede in comune di Osimo, comprendente i territori dei comuni di Osimo, Filottrano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Polverigi, Sirolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.526 e di terreno coltivato di Ha. 26.326;

4) Ostra, con sede in comune di Ostra, comprendente i territori dei comuni di Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de' Conti, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba, per una superficie agraria forestale di ettari 15.290 e di terreno coltivato di Ha. 15.018;

5) Senigallia, con sede in comune di Senigallia, comprendente i territori dei comuni di Senigallia, Montemarciano, Monterado, Castel Colonna, Ripe, Corinaldo, Castelleone di Suasa, per una superficie agraria forestale di Ha. 22.558 e di terreno coltivato di ettari 22.266;

6) Sassoferrato, con sede in comune di Sassoferrato, comprendente i territori dei comuni di Sassoferrato e Arcevia, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.789 e di terreno coltivato di Ha. 15.957.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto (Forlì), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto (Forlì), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto (Forlì), costituita in data 12 marzo 1958 per rogito notaio Geremia Macherozzi, repertorio n. 6780, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Agostino Pirini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1965.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1965;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'articolo 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1965 è composto come segue:

Frosini dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cantamaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente nel Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1963, con il quale è stato costituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, il Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la nota n. 929 M. 12 del 15 febbraio 1965, con la quale il Ministero dell'interno designa rispettivamente come membro effettivo e membro supplente, in seno al predetto Comitato, il vice prefetto dott. Fausto Gordiano ed il commissario capo di pubblica sicurezza dott. Aldo Giacomantonio, in sostituzione del vice prefetto dott. Luigi De Angelis e del questore dottor Vito Cataldo chiamati ad altri incarichi;

Ritenuta l'opportunità di aderire a tale designazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il vice prefetto dott. Fausto Gordiano ed il commissario capo di pubblica sicurezza dott. Aldo Giacomantonio sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in sostituzione del vice prefetto dott. Luigi De Angelis e del questore dott. Vito Cataldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, che lo ha modificato;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1961 riguardante la nomina, per il triennio 1961, 1962 e 1963, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto come segue:

Rapino dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Marcello dott. Francesco Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Albertini dott. Alberto, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Mombelardo ing. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Padova;

Alfonsi dott. Bruno, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova.

Il Collegio resta in carica per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pollenza (Macerata).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Ritenuto che, come risulta dalla nota n. 6671 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Pollenza (Macerata) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pollenza (Macerata) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pollenza (Macerata).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Macerata con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Macerata o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 4 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 4796 del 16 febbraio 1965, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1965;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964 e 4 dicembre 1964, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1965, ai minimi di retribuzione, spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste -, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	30,48
Addetti alle pulizie	»	28,60

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli -, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):

Portieri	L.	26,20
Addetti alle pulizie	»	24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.

Determinazione della somma dovuta al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, una addizionale dell'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, comma secondo, di quest'ultima legge, il quale demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con l'ANMIL per l'anno 1965, la somma occorrente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento di tali attività è stata calcolata in lire 80.000.000;

Decreta:

L'ammontare delle somme dovute al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui allo art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno 1965, nella cifra complessiva di L. 80.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1784)

DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni delle organizzazioni e degli enti interessati;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il locale Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1965-1967, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente nel capoluogo;

l'ufficiale sanitario del comune di Mantova;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Amadei dott. Renato, medico condotto di Piubega;

Scevarolli Gino, presidente dell'Ospedale di Roncoferraro;

Bernini dott. Cesare, direttore sanitario degli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;

Dotti prof. Franco, primario medico degli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;

Benedini prof. Eros, primario chirurgo degli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;

Freddi dott. Loris, medico-chirurgo;

Grignaffini dott. Bernardino, medico-chirurgo;

Fucci dott. Antonio, medico-chirurgo, specialista in pediatria;

Magri avv. Carlo, esperto nelle materie amministrative;

Pavesi dott. ing. Ottorino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Ogliani dott. ing. Alberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Lodigiani dott. Mario, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Beretta dott. Luigi, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Cantoni dott. Carlo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Vaini Maria, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Raccanelli Maria in Colacino, rappresentante del Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Migliorini dott. Renato, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Cavedaschi dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Bartucci dott. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere di terza classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Mantova, addì 1° marzo 1965

Il prefetto: SPECIALE

(1620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge A. Fernandez, Console generale di Panama a Venezia con giurisdizione sulle Provincie del Veneto, Emilia, Marche e provincia di Trieste.

(1696)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura delle tradizioni popolari » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di « Letteratura delle tradizioni popolari » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1849)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di Nonantola-Redù (Modena)

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1965, nella zona di ripopolamento e cattura di Nonantola-Redù, costituita con delibera del presidente della Giunta provinciale di Modena, in data 26 maggio 1964, in comune di Nonantola, della superficie di ettari 760 circa, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico sulla caccia, i terreni della complessiva estensione di ettari 116.00.84. La zona assume, pertanto, la superficie complessiva di ettari 876.00.84.

(1834)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1806)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 906.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1807)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 230.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1808)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Istituzione della sede circondariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Pordenone

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 gennaio 1965.

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che prevede il decentramento degli uffici statali e di quelli parastatali nel circondario di Pordenone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, che, in attuazione del citato art. 66, fa obbligo alle competenti Amministrazioni statali e parastatali di istituire nel circondario in parola propri uffici aventi tutte le competenze che in atto sono attribuite ai corrispondenti uffici ed organi provinciali;

Visto il « Regolamento delle unità operative dell'Istituto » approvato con propria deliberazione del 26 febbraio 1964;

Udita la relazione del direttore generale;

Visto l'art. 1 sub-art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ha deliberato:

E' istituita in Pordenone, in luogo dell'attuale sede locale, una sede circondariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avente giurisdizione sui Comuni indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, ed operante nell'ambito della sede provinciale di Udine.

La sede circondariale di Pordenone svolge, nell'ambito del circondario, gli stessi compiti devoluti alle sedi provinciali;

La sede circondariale di Pordenone entra in funzione dal quindicesimo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. A partire dalla stessa data viene a cessare, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone, la competenza in atto attribuita alla sede di Udine.

E' conferita al direttore generale ogni facoltà per l'attuazione della presente deliberazione e per la pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio degli annunzi legali, nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Il presidente: MORELLI

Il segretario del Consiglio di amministrazione
FERRARI

(1810)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 17 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,82	624,85	624,83	624,80	624,89	624,86	624,87	624,89	624,81
$ Can.	577,81	577,70	577,80	577,60	577,50	577,80	577,90	577,80	577,80	577,75
Fr. Sv.	143,75	143,84	143,87	143,82	143,75	143,74	143,895	143,75	143,74	143,81
Kr. D.	90,36	90,36	90,31	90,37	90,30	90,36	90,36	90,35	90,36	90,36
Kr. N.	87,33	87,35	87,32	87,33	87,30	87,33	87,31	87,32	87,33	87,33
Kr. Sv.	121,68	121,68	121,68	121,61	121,60	121,69	121,66	121,67	121,69	121,68
Fol.	173,54	173,55	173,6250	173,53	173,60	173,53	173,56	173,55	173,53	173,52
Fr. B.	12,58	12,59	12,5905	12,5875	12,59	12,58	12,592	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,47	127,50	127,50	127,49	127,50	127,45	127,4775	127,47	127,45	127,50
Lst.	1744,47	1744,40	1744,60	1744 —	1744,375	1744,45	1744,15	1744,40	1744,45	1744 —
Dm. occ.	157,15	157,16	157,14	157,17	157,14	157,14	157,155	157,15	157,14	157,15
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,19	24,1875	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,765	21,80	21,76	21,76	21,77	21,76	21,76

Media dei titoli del 17 marzo 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	577,75
1 Franco svizzero	143,857
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	173,545
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,484
1 Lira sterlina	1744,075
1 Marco germanico	157,162
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,762

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 364, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 9 settembre 1961 dal sig. Ettore Melis, nato a Parigi il 21 ottobre 1901, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto, perchè infondato.

(1596)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1964, registro n. 32, foglio n. 278, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 10 giugno 1961, dalla signora Antonietta Vissi in Nardi avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(1717)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 353, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 16 febbraio 1961 dai signori Umberto Rubino, nato a Trieste il 24 ottobre 1895 e Amalia Manfrin in Rubino, nata a Venezia il 4 novembre 1899, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per i beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(1720)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1964, registro n. 35, foglio n. 40, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 aprile 1961 dai signori Consoli Walkiria ved. Bertuccioli, nata a Frascati il 5 aprile 1908, e Bertuccioli Giorgio, nato a Trieste il 15 luglio 1936, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per i beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene dichiarato irricevibile.

(1718)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 362, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 marzo 1961 dal sig. Degrassi Giuseppe, nato ad Isola d'Istria il 29 aprile 1907, e dalla signora Degrassi Rosalia nata Carlin, nata a Isola d'Istria il 15 dicembre 1912, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(1719)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964, registro n. 32, foglio n. 397, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 21 dicembre 1960 dalla signora Mistaro Lucia, nata a Rovigno l'11 agosto 1883, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(1722)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1964, registro n. 35, foglio n. 39, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 4 novembre 1962 dalle signore Missana Caterina ved. Michieli, nata ad Ovaro il 29 ottobre 1905, e Michieli Lidia in Beinot, nata a Grisignana il 9 dicembre 1912, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(1721)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei ginnasi, Licei scientifici ed Istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, uno per esame e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Ginnasi superiori		
1. Materie letterarie . . .	1	1
Licei classici		
2 Lettere italiane e latine	1	1
3. Lettere latine e greche .	—	1
4 Storia e filosofia . .	1	1
5. Storia dell'arte .	2	1
6. Matematica e fisica .	1	—
7. Scienze naturali, chimica e geografia .	2	1
Licei scientifici		
8. Lettere italiane e latine . . .	—	—
9. Storia e filosofia .	1	1
10. Matematica e fisica . .	—	1
11. Scienze naturali, chimica e geografia	—	1
12. Lingua straniera:		
Francese	—	—
Inglese . . .	2	—
Tedesco .	—	1
Spagnolo	—	—
13. Disegno	1	—
Istituti magistrali		
14. Lettere italiane e storia	1	1
15 Lettere latine e storia . . .	—	1
16. Filosofia e pedagogia	1	2
17. Matematica e fisica . .	1	—
18. Scienze naturali, chimica e geografia	2	1
19. Disegno	2	1
20. Musica e canto .	—	1
21. Maestra giardiniera . . .	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1964 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità, richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dall'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera a), primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento, della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli (Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1964 appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande. Prove e diario di esami. (Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Ufficio concorsi per merito distinto) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1964 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova, scritta e grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste per il concorso per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, disposte ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore a « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria; purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza o quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1964, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica, Ufficio concorsi per merito distinto gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche in cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1964 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1964;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati ciechi e mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi su carta legale aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964 devono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai precedenti concorsi per merito distinto e non ne abbiano ottenuto ancora la restituzione, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare a votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare, alla partecipazione ai concorsi, o qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 392

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente al ginnasio.	Prova scritta: traduzione in latino, di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3. Lettere latine e greche	Idem.	Prova scritta: traduzione in latino, di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte	Idem.	Prova scritta: illustrazione critica di una opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla Commissione.
6. Matematica e fisica	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico.	Prova scritta: Trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9. Storia e filosofia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10. Matematica e fisica	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).

…ppi di materie …ono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Ruolo corrispondente al liceo scientifico.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12. Lingua straniera . Francese Inglese Tedesco Spagnolo	Idem.	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13. Disegno	Idem.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14. Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'Istituto magistrale.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15. Lettere latine e storia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16. Filosofia e pedagogia . .	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica . . .	Idem.	Prova scritta trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Idem.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto corale	Idem.	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.
21. Maestra giardiniera . .	Idem.	Prova scritta: trattazione di un quesito di pedagogia, storico o didattico, relatitivo ai metodi per l'educazione dell'infanzia.

Note:

a) La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

b) La lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

(1405)

Il Ministro: GUI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie compilate ai sensi del titolo 3° della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'assunzione in ruolo degli insegnanti, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti d'arte applicata degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 8 del 25 febbraio 1965, sono state pubblicate le graduatorie compilate ai sensi del titolo 3° della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'assunzione degli insegnanti, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti d'arte applicata in possesso di determinati requisiti nei ruoli ordinari degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica.

(1903)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a novantaquattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a novantaquattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e del Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1964, avranno luogo in Roma, nei giorni 26 e 27 aprile 1965, con inizio alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4:
da Abate Antonino a Fusilli Franca;
da Hyerace Orsola a Kropp Carmela Rita;
da Nacca Teresa a Ovidi Grazia.

Istituto tecnico commerciale « Giacomo Medici del Vascello », via Fonteiana, n. 111:
da Gabbarini Marisa a Guzzo Santo;
da Labate Maria a Muzzupappa Domenica.

Scuola media « A. Manzoni » e liceo ginnasio « L. Manara », viale di Villa Pamphili, n. 7:
da Pacciani Adelmo a Zuzzaro Maria Concetta.

Le prove scritte di lingua tedesca e di lingua italiana si svolgeranno in Roma, presso la Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, n. 7, il giorno 28 aprile 1965, con inizio alle ore 8,30.

(1851)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 giugno 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta (Bari);
Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta nell'ordine appresso indicato:

1. Zito dott. Francesco . . . . . punti 84,20 su 132
2. Amadasi dott. Enzo . . . . . » 83,03 »
3. Ferrigni dott. Giovanni . . . punti 74,50 su 132
4. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 73,45 »
5. Manfredi dott. Francesco . . . . » 73,23 »
6. Romano dott. Francesco . . . . » 73,14 »
7. Alestra dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 73 — »
8. Colonna Giovanni . . . . . » 73 — »
9. Uasone dott. Edoardo . . . . » 72,14 »
10. Simeone dott. Mariangelo . . . . » 71,86 »
11. Specchio dott. Franco . . . . » 71,22 »
12. Fuscà dott. Cesare . . . . » 70,78 »
13. Lebuis dott. Assuero . . . . » 69,79 »
14. Coverlizza dott. Mario . . . . » 69,22 »
15. Cormio dott. Salvatore . . . . » 69,16 »
16. Amelio dott. Enrico . . . . » 68,72 »
17. Medicamento dott. Umberto . . . » 68,35 »
18. Bortone Cesare . . . . . . » 65,26 »
19. Franzoni Ferrante (art. 4 legge 8 settembre 1954, n. 748 . . . . » 65 — »
20. Petronio Bartolomeo . . . . » 65 — »
21. Mendillo dott. Alfredo . . . . » 64,70 »
22. Tobia Pietro . . . . . . » 64,66 »
23. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 64,63 »
24. Trapani Leopoldo . . . . . » 61,56 »
25. Preteroti Bruno . . . . . . » 61,16 »
26. Adduci Saverio . . . . . . » 57 — »
27. Perruggino Giovanni . . . . . » 56,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1965

p. Il Ministro: AMADEI

(1886)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova attitudinale del concorso a ventidue posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1965.

La prova attitudinale del concorso a ventidue posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, di cui ai decreti ministeriali 10 agosto 1963 e 16 giugno 1964, si svolgerà, per le candidate, dal 23 marzo all'11 giugno 1965 presso l'Istituto medico psicopedagogico per minorenni « Villa Maria » di Albano, frazione Pavona, e, per i candidati, dal 15 al 18 giugno 1965 presso l'Istituto di rieducazione per minorenni maschile « Casal del Marmi » di Roma.

(1848)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Le prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale in data 28 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 13 novembre 1964, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

28 aprile 1965: Cultura generale;
29 aprile 1965: Matematica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1847)

Diario della prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

L'esame scritto di cultura generale del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 26 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 31 ottobre 1964, avrà luogo in data 30 aprile 1965, presso il Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1846)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede del Palazzo di giustizia di Rieti.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede del Palazzo di giustizia di Rieti, bandito con decreto del 19 aprile 1961 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 268 del 27 ottobre 1961, constatato che nessun concorrente ha presentato bozzetti od elaborati da poter essere dichiarati vincitori, ha deliberato di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

(1816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Nomina di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena ed integrazione del decreto 24 febbraio 1965 concernente la sostituzione del presidente della Commissione stessa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1851 in data 30 giugno 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano;

Visti i propri decreti n. 3693 in data 5 ottobre 1964 e n. 583 in data 24 febbraio 1965 con i quali è stato provveduto, rispettivamente, alla sostituzione di un componente e del presidente della Commissione predetta;

Ritenuto di procedere alla integrazione dell'ultimo dei citati decreti per quanto concerne la menzione della avvenuta designazione, da parte della Prefettura di Siena, del vice prefetto dott. Carlo Prestamburgo;

Vissta la nota della Prefettura di Siena n. 11-4-1/515 - Divisione Gab. in data 2 marzo 1965, con la quale è stato designato per la nomina a componente della Commissione in parola — in sostituzione del direttore di sezione dott. Renzo Maniscalco destinato ad altra sede — il pari grado dott. Vito Scammacca;

Visto l'art. 2, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Nelle premesse del precitato decreto n. 583 in data 24 febbraio 1965 deve intendersi aggiunta la seguente indicazione: « Vista la nota della Prefettura di Siena n. 11.4.4/810 - Divisione Gab. in data 9 gennaio 1965, con la quale è stato designato per la nomina a presidente della Commissione in parola — in sostituzione del dott. Gennaro de Campora destinato ad altra sede con funzioni superiori — il vice prefetto vicario dott. Carlo Prestamburgo ».

Art. 2.

Il dott. Vito Scammacca, direttore di sezione presso la Prefettura di Siena, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura di Siena e a quella dei Comuni interessati.

Siena, addì 6 marzo 1965

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1731)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Nomina di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti del veterinario provinciale di Parma numero 938 del 29 luglio 1963 e n. 1350 del 26 novembre 1963, concernenti la nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962, bandito con decreto 2 gennaio 1963, n. 6698;

Rilevato che il prof. Italo Vaccari, componente della Commissione predetta, è deceduto e, pertanto, occorre procedere alla nomina di un nuovo docente in Clinica medica veterinaria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Giovanni Ballarini, libero docente in Clinica medica veterinaria, è nominato componente della Commissione citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello Ufficio veterinario provinciale e della Prefettura.

Parma, addì 23 febbraio 1965

Il provinciale: CAROBENE

(1760)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.